



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

MOZIONE

N. 123 del 29 gennaio 2024

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA

MATTIA

***CONTRARIETÀ AL COMMISSARIAMENTO DEGLI
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DEL LAZIO***

Consiglio regionale del Lazio
MOZIONE
N. 123 del 29 gennaio 2024



Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma

MOZIONE

Oggetto: Contrarietà al commissariamento degli Ambiti territoriali di caccia del Lazio

PREMESSO CHE

l'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di Stabilità regionale 2024) ha dettato modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), nonché disposizioni in materia di riorganizzazione della governance degli ambiti territoriali di caccia (ATC);

in particolare, il comma 1, lett. c), dell'articolo 13, ha modificato l'art. 28 della l.r. 17/1995, in modo da ridurre la consistenza dell'organo assembleare degli ATC da 50 a 20 membri e quella del Consiglio direttivo degli ATC da 20 a 12 membri;

inoltre il comma 2 dell'articolo 13 ha previsto il commissariamento di tutti gli ATC regionali, da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di "gestire il processo di riorganizzazione della governance degli organi degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 28 della l.r. 17/1995, di approvare i relativi statuti e di rideterminare l'assetto degli organici degli ATC in una logica di razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento";

RILEVATO CHE

tale modifica normativa è stata introdotta attraverso un emendamento dell'Assessore al Bilancio e all'Agricoltura presentato in Aula e non è stata quindi oggetto di esame né da parte della

Commissione consiliare competente in materia né tanto meno sottoposta ad un percorso condiviso e partecipato con gli Ambiti Territoriali di Caccia del Lazio, né con gli enti locali e associativi in essi rappresentati;

ACCERTATO CHE

come sancito dalla giurisprudenza amministrativa in più occasioni (*ex plurimis* Cons. Stato sez. II, 27 maggio 2021, n. 4093; Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2829), gli Ambiti Territoriali di Caccia sono “strutture associative di diritto privato (corrispondenti a territori agro-silvo-pastorali provinciali, dove è possibile praticare la caccia)”, il cui “carattere pubblicistico (...), *rectius* dei loro organi di gestione, è quindi limitato all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, ma essi strutturalmente sono qualificabili come associazioni di carattere civilistico, tant'è che i componenti del loro organo direttivo, per la maggioranza, sono individuati da strutture presenti nella società civile (le organizzazioni professionali agricole; le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale)”;

CONSTATATO CHE

la stessa legge regionale n. 17 del 1995, all'articolo 28, definisce “come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste”, la quale “stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa”;

PRESO ATTO CHE

a norma dell'articolo 29, comma 9 bis, della legge regionale n. 17 del 1995, “La Regione svolge compiti di orientamento e di controllo ed esercita i poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge nei confronti degli ATC”, tra i quali non rientra il caso di riorganizzazione della governance degli stessi;

RITENUTO CHE

l'esistenza di un potere regionale così penetrante come quello di commissariamento degli organi di gestione degli ATC dovrebbe essere utilizzato unicamente come rimedio a una situazione di inefficienza, di irregolarità della condotta, di omissione della stessa o di gravi mancanze da parte degli organi ordinari;

RILEVATO CHE

il commissariamento generalizzato degli organi di gestione di tutti gli ATC del Lazio è stato attuato in questo caso attraverso una norma di legge in assenza di qualsivoglia motivazione fondata sulla base di fattispecie di inadempimento, irregolarità, inerzia o impossibilità di funzionamento degli stessi organi di gestione;

CONSTATATO CHE

gli organi di gestione degli ATC, che si intende commissariare, sono stati nominati sulla base di un principio democratico di rappresentatività, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale "Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali";

RILEVATO CHE

a seguito del previsto commissariamento regionale gli enti locali, le associazioni agricole, quelle venatorie e quelle ambientaliste rimarrebbero prive di qualsiasi rappresentanza nell'attività di gestione per il non breve periodo commissariale di due anni;

RITENUTO CHE

il commissariamento di tutti gli ATC del Lazio effettuato con legge regionale in assenza di qualsivoglia motivazione collegata all'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse attribuite o a fatti o rischi o pericoli di inerzia, inadempimento, irregolarità o impossibilità di funzionamento rappresenti un'indebita e abusiva intrusione nella vita associativa di associazioni di diritto privato;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

IMPEGNA

il Presidente della Regione e la Giunta regionale a:

- promuovere l'abrogazione della norma di legge regionale che prevede il commissariamento di tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Lazio;
- nelle more dell'abrogazione, non dare attuazione alla suddetta norma, sospendendo l'adozione dei relativi decreti presidenziali di commissariamento;
- convocare immediatamente un tavolo regionale con gli Ambiti Territoriali di Caccia del Lazio, al fine di gestire in maniera condivisa e partecipata il processo di riorganizzazione della governance dei relativi organi e di aggiornamento dei relativi Statuti, ai sensi di cui all'articolo 28 della l.r. 17/1995, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 23/2023.

Eleonora MATTIA